

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

**LOTTO N. 2**

**POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE**

**PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2021**

**ALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2026**

**CAPITOLATO TECNICO**

CONTRAENTE

**COMUNE DI RIETI  
Piazza Vitt. Emanuele 1  
02100 RIETI  
P.IVA 00100700574**

## INDICE

### **Definizioni**

#### **Condizioni normative**

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio*
- Art. 2 Altre assicurazioni*
- Art. 3 Modifiche dell'assicurazione*
- Art. 4 Variazione del rischio*
- Art. 5 Recesso o anticipata risoluzione del contratto*
- Art. 6 Durata del contratto*
- Art. 7 Determinazione del premio*
- Art. 8 Pagamento del premio*
- Art. 9 Regolazione del premio*
- Art. 10 Oneri fiscali*
- Art. 11 Foro competente*
- Art. 12 Forma delle comunicazioni dell'assicurato*
- Art. 13 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio*
- Art. 14 Richiamo alle norme di legge*
- Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art. 16 Coassicurazione e delega*
- Art. 17 Interpretazione del contratto*
- Art. 18 Gestione del contratto*

### **Descrizione del rischio**

#### **Condizioni di garanzia**

- Art. 1 Rischi da assicurare*
- Art. 2 Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto e kasko*
- Art. 3 Esclusioni relative alla sola garanzia kasko*
- Art. 4 Massimali di garanzia*
- Art. 5 Veicoli assicurati*
- Art. 6 Impianti installati ed accessori fono audio visivi*
- Art. 7 Franchigie e scoperti*
- Art. 8 Liquidazione dei danni*
- Art. 9 Danni cagionati da colpa grave*
- Art. 10 Rinuncia diritto surrogazione*
- Art. 11 Estensione territoriale*

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	i documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE/ENTE:	Comune di Rieti
COMPAGNIA/SOCIETÀ:	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
VEICOLO/MEZZO:	uno qualunque dei mezzi assicurati compresi nell'apposita "Descrizione del rischio"
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO:	la somma dovuta all'avente interesse al risarcimento
RISARCIMENTO:	la somma dovuta in caso di sinistro
INCENDIO:	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
ESPLOSIONE:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità
SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
FURTO:	l'impossessamento di beni altrui con sottrazione a chi le detiene
RAPINA:	la sottrazione di beni altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
VALORE COMMERCIALE:	il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
DANNO TOTALE:	la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
DANNO PARZIALE:	il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
SCOPERTO:	l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
FRANCHIGIA:	l'importo fisso dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo

## CONDIZIONI NORMATIVE

### ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Comune di Rieti è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre stipulate, fermo quanto previsto, in caso di sinistro, all'art.1910 del C.C.

### ART. 3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 4. VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art.1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### ART. 5. RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

### ART. 6. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2021 e scadenza al 30.06.2026.

Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **150** (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

## CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE COMUNE DI RIETI

Allo scadere del presente contratto il Comune di Rieti si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia, la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri **180** giorni, agli stessi patti e condizioni.

### **ART. 7. DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Si conviene che il computo del premio sia determinato in Euro/Km ..... lorde.  
Il premio è anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di Km 2.500.

### **ART. 8. PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, incluso la prima rata di premio, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate.

### **ART. 9. REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

La determinazione del premio sarà calcolata sull'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dai dipendenti o personale autorizzato del Comune di Rieti in missione con mezzo proprio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

### **ART. 10. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 11. FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro un cui ha sede il Contraente.

### **ART. 12. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

### **ART. 13. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- descrizione del sinistro;
- importo liquidato, liquidato parzialmente o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

### **ART. 14. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

### **ART. 15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

### **ART. 16. COASSICURAZIONE E DELEGA**

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato

### **ART. 17. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

**ART. 18. GESTIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Rieti dichiara di essere assistito dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) la Mediass SpA si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- d) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- e) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- f) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi;
- g) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;

- h) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.



## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia è prestata per i mezzi di trasporto utilizzati, per motivi di lavoro e/o servizio dai Dipendenti e/o figure ad essi assimilate della Contraente, durante l'espletamento della loro attività (con l'esclusione di quelli intestati al Contraente).

Sono compresi i trasferimenti dall'abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all'uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni.

In caso di sinistro il Contraente s'impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per motivi di servizio.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

### ART. 1) RISCHI DA ASSICURARE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui alla "Descrizione del rischio", conseguenti a:

I. **INCENDIO:**

- a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
- c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza d'inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);

II. **FURTO:** furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;

La Società risponde, inoltre, dei danni materiali e diretti al mezzo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

E' condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

III. **KASKO:** collisione, urto e/o ribaltamento verificatosi durante la circolazione determinati da causa fortuita e violenta.

### ART. 2) ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO

L'assicurazione non comprende i danni (salvo quanto previsto esplicitamente dal precedente art. 1):

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

**ART. 3) ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- e) cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art. 1;
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

**ART. 4) MASSIMALI DI GARANZIA**

La garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza, per ciascuna autovettura e/o veicolo, di € 15.000,00, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**ART. 5) VEICOLI ASSICURATI**

Il Comune di Rieti è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che utilizzano le autovetture medesime.

Per l'identificazione di tali elementi, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti, sui quali il Comune di Rieti s'impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di destinazione;
- generalità della persona autorizzata alla percorrenza;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri e documenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e dovranno essere messi a disposizione, in qualsiasi momento, delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

**ART. 6) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI**

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.

Pertanto, nel caso in cui detti impianti modificano il valore commerciale definito al precedente articolo, ne verrà tenuto conto in sede di liquidazione del danno, sempreché venga resa disponibile la relativa documentazione.

**ART. 7) FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione della franchigia di € 100,00.

La Compagnia provvederà comunque a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro, e provvederà a richiedere gli importi delle franchigie al Contraente con cadenza annuale.

Tale richiesta avverrà tramite il Broker a cui è affidato il contratto e il pagamento avverrà rispettando i tempi per le regolazioni del premio di cui al rispettivo articolo di polizza.

**ART. 8) LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

DANNO TOTALE:	liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.
DANNO PARZIALE:	liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
INDENNIZZO IVA:	qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

imposta.
----------

**ART. 9) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE**

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo assicurato.

**ART. 10) RINUNCIA, DIRITTO, SURROGAZIONE**

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

**ART. 11) ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, i paesi dell'Unione Europea ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di assicurazione (carta verde).

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE  
COMUNE DI RIETI

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno ..... a .....  
Formano parte integrante della polizza n. .... fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro ..... (.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi ..... alle ore ..... in .....

IL BROKER / ESATTORE .....